

## CRITERI DI VALUTAZIONE DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

### DELIBERA N.4 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 18/05/2010

**Premesso che il voto finale non costituisce un atto personale e discrezionale dell'insegnante, ma è il risultato di una verifica collegiale e non meccanicistica del consiglio di classe competente della decisione finale, per assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, il Collegio dei docenti determina :**

Ipotesi da considerare per la valutazione finale degli alunni

- 1) La diligenza, il profitto, le qualità intellettive, le assiduità alla frequenza delle lezioni, i provvedimenti disciplinari subiti, le valutazioni effettive nelle verifiche scritte e orali.
- 2) La partecipazione attiva ai corsi di recupero e il rendimento a detti corsi sulla scorta delle valutazioni fornite dai docenti.
- 3) Una valutazione complessiva della personalità che tiene conto di fattori anche non scolastici, ambientali e socio ambientali, atti a definire meglio il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione.
- 4) La partecipazione attiva, consapevole e responsabile a corsi, progetti, esperienze di natura curricolare ed extracurricolare promossi dalla scuola e coerenti con le finalità educative e formative dell'Istituto.

**Si procederà al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di classe abbia espresso un valutazione positiva anche a seguito degli interventi di recupero seguiti nel corso dell'anno, nonché degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.**

In base a detti criteri sarà considerato promosso l'alunno:

che avrà partecipato attivamente al dialogo educativo, traendone profitto e arricchendo la propria personalità e il proprio bagaglio culturale e i cui giudizi sono pienamente positivi (sufficienza in tutte le materie e voto di condotta non inferiore a sei)

L'alunno sarà dichiarato non promosso:

- a) per la totalità di giudizi negativi nelle varie discipline che evidenziano gravi carenze nell'acquisizione dei contenuti, giudizi negativi presenti anche nelle valutazioni dei corsi di recupero, per cui si valuterà che per lo scarso impegno, la cattiva volontà, il comportamento scolastico presentati durante l'anno scolastico, non aver colmato i debiti formativi nell'anno in corso, non possa frequentare proficuamente la classe successiva, o che riporti un voto insufficiente (5) nella valutazione del comportamento.(L.169/08 art.2 c.3)
- b) per il notevole numero di carenze, evidenziate dai voti insufficienti nelle varie discipline, che non possono essere colmate, dato l'alto numero di esse, con interventi mirati tramite corsi di recupero.

**Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline ( fino a tre) valutazioni insufficienti si sospenderà il giudizio: si procederà ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro i termini fissati dal Collegio dei docenti (entro l'inizio delle lezioni a.scol. 2010/11) mediante la frequenza di appositi interventi di recupero che saranno predisposti a partire dal 20 giugno e fino al 31 luglio 2010, effettuando le verifiche e le operazioni di scrutinio nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni, o su esplicita**

**decisione delle famiglie, mediante lo studio personale svolto autonomamente. In ogni caso gli studenti interessati al recupero hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche conclusive che comporteranno l'ammissione o la non ammissione dello studente alla classe successiva.**

Le decisioni assunte dal Consiglio di classe saranno comunicate, per iscritto, alle famiglie.

**CRITERI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2009/2010  
DELIBERA n.4 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 18/05/2010**

1) Vengono senz'altro ammessi agli esami di Stato gli alunni che, in sede di scrutinio finale abbiano ottenuto la valutazione almeno di sufficienza (6) in tutte le discipline e non abbiano un voto inferiore a sei nella valutazione del comportamento. Il Consiglio di classe può formulare un giudizio che metta in evidenza i punti di forza per quegli studenti che hanno raggiunto una preparazione di ottimo livello.

3) Non vengono ammessi agli esami di Stato gli alunni che:

- non riportino la valutazione di sufficienza (6) sei in tutte le discipline
- conseguano un voto insufficiente (5) nella valutazione del comportamento ( Art. 2 comma 1 O.M. 40/09)